



**COMUNE DI CHIESINA UZZANESE**  
**Provincia di Pistoia**

**ESTRATTO DAL REGOLAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA**

**(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 19/07/2006)**

*Omissis*

**ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO -**

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per le quali è prevista la continuazione dell'attività scolastica nel pomeriggio, nonché agli studenti che partecipano alle iniziative extrascolastiche pomeridiane.

Su richiesta del soggetto gestore (Istituto/Organizzazione), l'Amministrazione comunale assicurerà, entro i vincoli organizzativi e di bilancio esistenti, l'erogazione del servizio di refezione scolastica anche per i ragazzi che frequentano la scuola dell'infanzia privata paritaria operante sul territorio comunale, in convenzione con l'Ente locale. Per gli utenti di detta scuola sarà applicato il presente regolamento.

Le famiglie degli alunni delle scuole suddette fruiranno del servizio, previa presentazione di apposita istanza, mediante il pagamento di una quota di contribuzione individuata dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.

In base alle disposizioni normative vigenti, potranno, altresì, usufruire del servizio:

- a) gli insegnanti delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e delle scuole gestite da enti o istituti privati di cui al precedente comma n. 2, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa. Allo scopo i capi di Istituto dovranno fornire al Comune l'elenco nominativo degli aventi diritto. L'autorità scolastica pubblica competente e il soggetto gestore della scuola privata paritaria provvederanno al pagamento di una quota di contribuzione sul costo del pasto comunicata dall'Amministrazione comunale;
- b) il personale comunale addetto alla cucina, gli operatori, con funzioni di vigilanza educativa durante la consumazione dei pasti, occupati in progetti riguardanti attività extrascolastiche, gestiti dall'Ente locale, disciplinati da rapporti convenzionali sottoscritti dal Comune, senza alcun onere a loro carico;
- c) il personale statale in convenzione (personale ATA), addetto allo sporzionamento dei pasti nella scuola pubblica, senza alcun onere a suo carico;

**ART. 4 - REQUISITI E PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO -**

Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni frequentanti le scuole, indicate nel precedente articolo n. 3, che hanno sede sul territorio comunale.

Per accedere al servizio, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, occorre che uno degli esercenti la patria potestà, o chi ha il minore in affidamento familiare, ne faccia richiesta scritta, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, da presentare all'Ufficio pubblica istruzione, entro il termine reso noto dall'Amministrazione comunale, unitamente alla documentazione necessaria per la definizione della quota contributiva o dell'eventuale esenzione.

Gli utenti, inadempienti nella regolarizzazione dei pagamenti nei precedenti anni scolastici, **non** saranno ammessi al servizio di refezione scolastica.

*Omissis*

**ART. 6 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO -**

Ogni utente dovrà corrispondere una quota di contribuzione al costo del servizio, fissata annualmente dalla Giunta comunale. Tale tariffa è riferita ad ogni singolo pasto realmente fruito.

L'Ufficio comunale della Pubblica Istruzione provvede periodicamente, con cadenza mensile/bimestrale, all'invio della richiesta di pagamento dei pasti fruiti, sulla base delle rilevazioni delle presentate effettuate dal personale all'uopo incaricato. La regolarizzazione del pagamento dovrà avvenire entro i termini indicati nelle suddette richieste di pagamento.

Trascorsi 90 giorni dalla scadenza dei termini suddetti, in assenza di pagamento, si procederà ad inviare un sollecito comprensivo di una sovrattassa di violazione al presente regolamento pari al 20% della somma dovuta, con indicazione dell'ulteriore data di scadenza. Decorso senza esito anche il termine per il pagamento indicato nel sollecito, si procederà alla notifica di una ingiunzione fiscale delle somme dovute e non versate comprensiva della sanzione per violazione al presente regolamento ed interessi di mora. Nel caso di mancato pagamento dell'ingiunzione entro il termine di 30 giorni, l'Amministrazione comunale potrà procedere, per i conseguenti provvedimenti, alla segnalazione ai servizi sociali competenti della inadempienza ai doveri genitoriali di sostentamento del minore, finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio.

**ART. 7 – BENEFICI DI ESENZIONE O AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE -**

La Giunta comunale stabilisce, con eventuale aggiornamento annuale in base alla variazione percentuale in aumento dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo fornito dall'ISTAT, le soglie ISEE di accesso ai benefici di esenzione e di agevolazione sul pagamento delle tariffe relative al servizio scolastico di refezione e limitatamente agli studenti residenti e frequentanti le scuole ricadenti sul territorio comunale.

La domanda di accesso a detti benefici, debitamente documentata con l'attestazione ISEE del nucleo familiare di riferimento e relativa ai redditi dell'anno precedente, dovrà pervenire all'Ufficio comunale della Pubblica Istruzione in concomitanza con l'istanza di accesso al servizio e, comunque, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento. Eccezionalmente e solo se opportunamente motivate, possono essere accolte domande di esonero totale o parziale della quota di contribuzione oltre il suddetto termine. In nessun caso potranno essere concessi esoneri parziali o totali dal pagamento con effetti retroattivi.

In ordine a tali domande, verrà emessa apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto della domanda stessa.

*Omissis*